CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38094/2026
Roma, lì, 31/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 872/2026
LUCIA VIGNALE		UP - 09/09/2026
BRUNO GIORDANO		R.G.N. 15721/2026
DANIELA FALLARINO	- Relatore -	
DONATO D'AURIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte di appello di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
udito il Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni di legge;
udito l'Avv. [redacted] in sostituzione, ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell'Avv. [redacted], del foro di Palermo, difensore di [redacted]
che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 10 dicembre 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa, in data 2 dicembre 2024, dal Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato [redacted] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. *c)*, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato l'autovettura Seat Ibiza, di proprietà di terzi, in stato di ebbrezza, determinato dall'assunzione di bevande alcoliche (con tasso alcolemico pari a 1,76 g/l e 1,69 g/l). Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 (reato commesso in data 18 marzo 2023 alle ore 2:20).

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 606, comma 1, lett. *b)*, *c)* ed *e)*, cod. proc. pen., violazione degli artt. 62 bis, 133, 163 e 167 cod. pen., 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56 quater della stessa legge, 115, comma 3, 545 bis, 546, comma 1, lett. *e)*, e comma 3, 598 bis cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena o della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale con motivazione illogica e contraddittoria, oltre che in violazione delle norme invocate, in ragione della gravità del reato, desunta dalla natura della condotta incriminata, quale reato di pericolo presunto, e dall'esistenza di una circostanze aggravante, senza un concreto apprezzamento dell'entità della violazione, che, in presenza di un tasso alcolemico prossimo al minimo della soglia di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, assumeva una connotazione di minore importanza. Si censura, altresì, che i giudici di appello abbiano attribuito valenza negativa alla presenza di un precedente penale, che era, invece, connotato da minima gravità, trattandosi di reato contravvenzionale, commesso cinque anni prima (2018), estinto ex art. 167 cod. pen., non ostativo alla concessione di una successiva sospensione, ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

Si lamenta, ancora, la illogicità della motivazione della Corte territoriale, laddove ha escluso che il comportamento collaborativo del [redacted] (pur esplicitamente riconosciuto alla pag. 4) fosse significativo di una rivisitazione critica del proprio operato, in quanto «radicato successivamente alla emersione della di lui responsabilità», in contrasto con il disposto di cui all'art. 133 cod. pen. e con la

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce411ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

funzione dell'istituto premiale invocato, che mira alla individuazione del migliore trattamento sanzionatorio anche sulla base del comportamento successivo al reato e sulla scorta di una valutazione prognostica, che, se fosse riferita esclusivamente all'illecito commesso, non sarebbe mai favorevole.

Si lamenta, infine, che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta, formulata dal ricorrente in via subordinata, di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con motivazione apparente, limitandosi a rinviare alla prognosi negativa già formulata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, nonostante si tratti di due istituti che hanno presupposti diversi, come evincibile anche dal tenore dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di applicare la pena sostitutiva solo nel caso in cui non conceda la sospensione condizionale (a conferma del fatto che l'esclusione del primo beneficio non comporta automaticamente l'esclusione della sanzione alternativa). Si osserva, invero, che il giudizio prognostico che il giudice è chiamato a svolgere con riguardo alle sanzioni sostitutive, da rapportarsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., attiene alla funzionalità e osservanza delle stesse. La Corte di appello ha del tutto omesso tale valutazione, richiamando incongruamente la prognosi effettuata per la sospensione condizionale, che, di fatto, valorizzava un pregiudizio penale risalente nel tempo, senza considerare gli elementi documentati dalla difesa, che deponevano per una prognosi favorevole, avendo il ricorrente da tempo intrapreso un percorso di vita responsabile, svolgendo regolare attività lavorativa all'estero, e avendo, quindi, un serio e concreto interesse a evitare la detenzione.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato, con riferimento alla doglianza riguardante il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria; è, invece, inammissibile nel resto.

2. Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono aspecifiche.

2.1. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che ha specificato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente).

2.2. Nel caso in esame, con motivazione da ritenere congrua rispetto ai predetti principi, la Corte territoriale, nel richiamare sul punto la valutazione già svolta dal giudice di primo grado, ha specificamente preso in esame i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., giungendo al diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto, per il grado elevato di alcolemia riscontrato e l'orario notturno in cui si è consumata la vicenda, e della personalità del [redacted] gravato da una precedente condanna per lo stesso reato (inflitta nel 2020 con decreto penale, divenuto esecutivo il 18 maggio 2020), significativa di una indifferenza all'effetto special-preventivo della sanzione penale e di una incapacità a percepire la pericolosità del proprio agire, suscettibile di cagionare sinistri con esiti anche letali.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto che il comportamento collaborativo dell'imputato con gli organi di P.G., radicatosi solo dopo l'emersione della sua responsabilità (avendo gli operanti costatato nell'immediatezza evidenti sintomi di ebbrezza alcolica), non costituisse espressione di una reale rivisitazione critica del proprio comportamento, tanto più alla luce dell'atteggiamento assunto nei momenti immediatamente precedenti il controllo da parte degli agenti, quando, resosi conto della loro presenza, aveva arrestato bruscamente la vettura, l'aveva parcheggiata a lato della strada ed era sceso simulando di urinare, nel chiaro tentativo di occultarsi al controllo e nella piena consapevolezza della rilevanza penale della propria condotta.

A tal riguardo, da lungo tempo è stato chiarito che se, in materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

e ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, quando non sia configurabile l'attenuante del ravvedimento operoso, tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque inerte o neutra sul piano probatorio (ex plurimis, Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01; Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009, Bonaffini, Rv. 244912 - 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671 - 01).

La decisione del giudice di merito si pone in linea con tali generali indicazioni, avendo escluso il rilievo dell'atteggiamento collaborativo del ricorrente, assunto quando il quadro accusatorio a suo carico era già consolidato.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente formula censure meramente reiterative dei motivi di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base del rigetto.

3. Identiche considerazioni valgono per le censure riguardanti la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.1. Va, innanzitutto, ricordato che la decisione del giudice di merito in ordine alla concessione ovvero al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, che trovi fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato, costituisce il frutto di un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, n. 37533 dell'11/06/2019, H., non mass.; Sez. 6, n. 1173 del 11/11/1981, dep. 1982, Fois, Rv. 152044 - 01).

3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, con argomentazioni persuasive e immuni da vizi logici, ha valorizzato la presenza di un precedente penale del 2020 per un reato identico, per il quale era stato già concesso il beneficio invocato, che valutato unitamente alle modalità della condotta, assumeva la valenza di una indifferenza agli effetti special-preventivi della sanzione e di una incapacità di percepire la pericolosità del proprio agire, ritenendo, senza contraddizioni, recessivo e non significativo di una reale rivisitazione critica del proprio operato, il comportamento collaborativo dell'imputato, radicatosi solo dopo che risultava evidente la sua penale responsabilità.

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

4. L'ultima doglianza, riguardante il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è, come già anticipato in premessa, fondata.

4.1. In linea di principio, questo Collegio ritiene di condividere il consolidato orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01). Si è osservato che, ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice nell'applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale applicare, deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale», al fine di valutare se sia la più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, anche attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).

Lo stesso principio è stato, ancor più di recente, ribadito da Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01, sulla scorta delle chiare indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2025, che, nella prospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale», ha ricordato che il legislatore ordinario ha, altresì, rimarcato che, nel selezionare la pena sostitutiva da applicare, «il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». Si è osservato che, su tale scia, la Corte costituzionale ha evocato un «conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell'effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell'imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà per-

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

sonale, e in particolare della detenzione in carcere», affermando che le pene sostitutive «appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere».

Tanto i principi costituzionali, quanto le chiare indicazioni della normativa di rango primario, attribuiscono, quindi, al giudice di cognizione la responsabilità di esercitare il potere discrezionale in materia sanzionatoria non soltanto con riferimento alla "dimensione" della sanzione, ma anche con riferimento alla "qualità" della stessa, in modo tale da trovare il "giusto" punto di equilibrio tra istanze potenzialmente in frizione tra loro (le istanze di retribuzione, le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale, da un lato; l'esigenza di assicurare la proporzionalità quali-quantitativa della sanzione, con il minor sacrificio necessario della libertà personale, dall'altro lato).

In coerenza con tale sistema il legislatore non si limita a indicare i parametri che devono guidare l'esercizio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare in concreto, ma pretende che, delle decisioni assunte, si dia compiuta motivazione (come si ricava dalla lettura degli artt. 132 cod. pen., 58 legge n. 689 del 1981, 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.).

4.2. Nel caso in esame, tale onere non è stato congruamente assolto dalla Corte territoriale che, ai fini della non concessione della pena sostituiva, si è limitata a richiamare la prognosi negativa formulata ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5), senza tener conto della differenza di presupposti e finalità dei due istituti, evincibile chiaramente, come correttamente osservato dal ricorrente, anche dal fatto che essi operano in un rapporto di rigida alternatività ed esclusione reciproca: se il giudice concede la sospensione condizionale, la pena non può essere sostituita, e viceversa (artt. 58 e 61 bis legge n. 689 del 1981). La valutazione (cd. prognosi) che il giudice è chiamato a effettuare, fornendo congrua motivazione, pur rapportata ai medesimi parametri (art. 133 cod. pen.) è, infatti, completamente diversa. Nel caso della sospensione condizionale, che mira a evitare l'esecuzione della pena, confidando nell'effetto deterrente della condanna, la prognosi investe il pericolo di recidiva in termini assoluti: il giudice deve presumere che il reo si astenga in futuro dalla commissione di altri reati. Le sanzioni sostitutive costituiscono, di contro, modalità di esecuzione della pena, alternative al modello carcerario. In questo caso, la prognosi investe un piano diverso, essendo il giudice chiamato a valutare se la sanzione sostitutiva, attraverso il rispetto delle prescrizioni a essa inerenti, sia idonea ad assicurare, in alternativa al carcere, la rieducazione sociale del condannato, così neutralizzando quel pericolo di recidiva, che la sola condanna *tout court* non è idonea a scongiurare.

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5

La Corte di appello ha, invece, confuso i due piani, omettendo, peraltro, qualsiasi confronto con le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa, in ordine all'attività lavorativa intrapresa dal [redacted] e sulla loro apprezzabilità in concreto sotto il profilo dell'avvio di un percorso di risocializzazione.

La motivazione sul punto risulta, quindi, meramente apparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche e di genere, incorrendo nel vizio oggetto di censura.

5. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, secondo le indicazioni sopra esposte.

6. All'annullamento della pronuncia, limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva, la cui concessione sarà oggetto del giudizio di rinvio, consegue la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicabilità dell'art. 20 bis c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così deciso, il 09/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Daniela Fallarino	Emanuele Di Salvo

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce411ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a5bc6116d8098d5